

Regolamento delle vacanze BCW-S

1. Scopo e obiettivo

Il presente regolamento si riferisce ai principi riguardanti le vacanze contenuti nel CCL-Securitas.

2. Diritto alle vacanze

Il personale ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

20 giorni di lavoro (4 sett.)	dal 1° anno di servizio
25 giorni di lavoro (5 sett.)	dal 5° anno di servizio (entrata prima dell'01.07.2011) e dall'età di 45 anni (nati prima dell'01.07.1970)
	dal 10° anno di servizio (entrata prima dell'01.07.2006) e dall'età di 40 anni (nati prima dell'01.07.1975)
	dal 15° anno di servizio (entrata prima dell'01.07.2001)
	fino all'età di 20 anni compiuti (art. 329a CO)
30 giorni di lavoro (6 sett.)	dal 10° anno di servizio (entrata prima dell'01.07.2006) e dall'età di 60 anni (nati prima dell'01.07.1955)

- Le persone con oltre 60 anni d'età possono, su richiesta, beneficiare di una settimana supplementare di vacanze con una riduzione di salario del 2% al mese, questo senza alcuna riduzione del salario assicurato della cassa pensione e dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia.
- L'età e gli anni di servizio determinanti per il diritto alle vacanze si basano sull'anno civile. In caso di assunzione prima del 1° luglio, l'anno di entrata è considerato quale primo anno di servizio. Se la nascita è avvenuta prima del 1° luglio, l'anno di nascita è calcolato in modo completo.
- Durante l'anno d'entrata o d'uscita le vacanze sono attribuite o compensate pro rata. Con un grado d'occupazione del 100% sussiste il seguente diritto pro rata alle vacanze:
 - 29,0 minuti al giorno per 20 giorni di vacanza all'anno
 - 36,2 minuti al giorno per 25 giorni di vacanza all'anno
 - 43,5 minuti al giorno per 30 giorni di vacanza all'annoLe vacanze prese in più saranno dedotte dall'ultimo salario.
- In caso d'impedimento al lavoro (malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile straordinario) per più di 90 giorni complessivi nel corso di 360 giorni, oppure per meno giorni durante un rapporto d'impiego più breve, le vacanze saranno ridotte di un nono ogni 30 giorni (dunque: 91–120 giorni di $\frac{1}{9}$, 121–150 giorni di $\frac{2}{9}$ ecc.). Dal 361° giorno, le vacanze saranno ridotte di un dodicesimo ogni 30 giorni (dunque: 361–390 giorni di $\frac{1}{12}$, 391–420 giorni di $\frac{2}{12}$ ecc.).

3. Pianificazione delle vacanze

Per principio le vacanze devono essere prese nell'anno civile in cui esse sono attribuite. Le vacanze che eccezionalmente non possono essere effettuate vengono spostate sull'anno successivo.

4. Entrata in funzione

Il presente regolamento entra in funzione il 1° gennaio 2015 e sostituisce tutte le precedenti direttive e regolamenti in merito.